

7840/15 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO

In persona del giudice unico dott.ssa Sara Manuela Moglia, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 13 luglio 2015

da

\_\_\_\_\_ , elettivamente domiciliato in Desenzano del Garda (BS), via Gherla, 10 presso lo studio dell'avv. Valerio Astuni che la rappresenta e difende come da delega allegata al ricorso unitamente all'avv. Marisa Costelli del foro di Milano

opponente

contro

**EQUITALIA NORD s.p.a.** in persona del legale rappresentante avv. Marianna Vasapollo, elettivamente domiciliata in Milano, viale Monte Nero, 43 presso lo studio dell'avv. Roberta Florio che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione.

convenuta

OGGETTO: opposizione

*Conclusioni delle parti:*

*All'udienza a ciò deputata, i difensori delle parti concludevano come in atti.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 13 luglio 2015, la società (\_\_\_\_\_ ) conveniva in giudizio EQUITALIA Nord s.p.a. al fine di sentire dichiarare, previa sospensione, la nullità o illegittimità dell'estratto di ruolo e del ruolo nonché delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in essi menzionati.



A sostegno dell'opposizione, la società assumeva di aver, solo il 29 maggio 2015 appreso, mediante accesso presso gli uffici di Equitalia di essere stata destinataria di alcune cartelle di pagamento e di un avviso di addebito meglio indicati nell'estratto di ruolo stampato dall'ufficio di cui, invece, sconosceva l'esistenza non avendo mai ricevuto alcuna notifica.

La società denunciava poi ulteriori vizi degli atti, ovvero la sottoscrizione da parte di funzionario privo di potere dirigenziale, una non corretta specificazione di quanto dovuto per interessi e sanzioni e la decadenza della pretesa contributiva.

Si costituiva Equitalia che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avente per oggetto l'estratto di ruolo; inoltre denunciava il difetto di legittimazione passiva; la tardività dell'impugnazione, in ogni caso chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 25 febbraio 2016, omessa ogni attività istruttoria, il giudice invitava le parti alla discussione.

La causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va accolta seppur nei limiti ed alle condizioni di seguito illustrate.

Anzitutto, deve essere esaminata la questione preliminare sollevata dalla difesa convenuta e relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo .

Sul punto, appare decisivo richiamare quanto, con estrema chiarezza, hanno illustrato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 19704/15.

In suddetta pronuncia, la Corte ha inteso evidenziare la differenza tra estratto di ruolo e ruolo.

Spiega la sentenza che, il ruolo ha una precisa definizione legislativa contenuta nell'art. 10, lett. B) dpr 602/273 che lo definisce l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo concessionario.

Su tale premessa, la Corte ha stabilito che il ruolo sia un atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell'ente competente, cioè dell'ente impositore, ovvero atto che, siccome previsto da norme legislative primarie, è tipico sia per contenuto che per forma , nonché titolo esecutivo che va consegnato al concessionario per la successiva riscossione attraverso le cartelle di pagamento.

L'art. 19 dlgs n. 546/92, continua la Corte, elenca gli atti impugnabili e tra questi, alla lettera d) include il ruolo e la cartella di pagamento.

Da tali disposizioni, non può che evincersi, conclude la Corte, che l'atto sia impugnabile.

L'estratto di ruolo, invece, è un documento che viene rilasciato dal concessionario ma che non è previsto da alcuna disposizione di legge, si tratta di un elaborato informatico che contiene gli elementi della cartella, quindi anche del ruolo che ad essa afferisce.



L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia autonoma o nuova pretesa impositiva comporta la non impugnabilità dello stesso in quanto tale non potendovi ravvisare interesse del debitore a chiedere ed ottenere il suo annullamento.

Proprio sulla base dei principi sopra riportati, l'eccezione sollevata dalla difesa convenuta che, è bene precisarlo, riguardava solo l'estratto di ruolo e non il ruolo, risulta fondata.

Equitalia ha poi sollevato ulteriore questione preliminare rilevando la tardività dell'impugnazione per essere stata presentata oltre i termini di legge.

Sul punto va, ancora una volta richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite.

Prima di esaminare il principio enunciato, giova ricordare che con il presente atto di opposizione, la società C. S. P. denuncia l'omessa notificazione di atti, quali la cartella di pagamento e l'avviso di addebito che, richiamati nell'estratto di ruolo, assume di non aver mai ricevuto.

Equitalia ha, tuttavia, preteso di rinvenire la decadenza dell'impugnazione assumendo che, comunque, quantomeno a far data dal 29 maggio 2015, giorno di accesso presso i suoi uffici, la società è venuta a conoscenza delle pretese contributive vantata dall'Inps e oggetto del ruolo impugnato.

Proprio su tale punto la Suprema Corte ha precisato che, fermo rimanendo il diritto del debitore che, sia comunque, venuto a conoscenza dell'atto attraverso vie diverse dalla notificazione di procedere immediatamente all'impugnazione, perché inizi a decorrere il termine decadenziale per l'opposizione, è necessario che si sia perfezionato il procedimento amministrativo finalizzato a portare a conoscenza del debitore il proprio debito.

Con il che, laddove tale procedimento non si sia mai attivato o non sia stato correttamente eseguito, nessun termine di decadenza può farsi discendere.

Ora, su tali basi, proprio perché la società opponente ha lamentato di non aver mai ricevuto alcuna notifica né di cartelle né di avviso, occorre, anche ai fini dell'eccezione sollevata, esaminare la predetta doglianza.

Equitalia, concessionario addetto alla riscossione, era il soggetto che, ricevuto dall'ente impositore il ruolo, avrebbe dovuto formare le cartelle e provvedere alla loro notifica.

Di fronte all'eccezioni sollevate dal debitore, che ha negato di aver mai ricevuto alcuna notifica a riguardo, avrebbe dovuto provvedere ad esibire in giudizio prova degli adempimenti a cui era onerato.

Al contrario, fatta eccezione per una sola cartella, Equitalia si è limitata a esibire l'estratto di ruolo dal quale dovrebbero evincersi, per ciascuna cartella, le relative notifiche.

Il dato, tuttavia, si ricava solo dalla data impressa sul documento, mancando, per converso, ogni riscontro che attesti l'effettiva notifica.

In assenza di un valido documento comprovante il recapito del plico al destinatario, non può certo bastare l'indicazione formale. Ne consegue che nessuna, con una sola eccezione, delle cartelle di pagamento indicate nel estratto di ruolo può dirsi notificata.



L'unica per la quale Equitalia ha fornito prova riguarda la cartella n. 06820090402263880000 che, come si evince dalla relata, è stata notificata al socio ( ) in data 15 aprile 2010.

In relazione a tale cartella, la convenuta non si è limitata solo, come dedotto in udienza dalla difesa ricorrente, a depositare l'avviso di ricevimento, ma ha offerto anche la relata sottoscritta dal destinatario.

Secondo l'art. 26, comma 1, DPR n. 602 del 1973, la notifica della cartella può essere eseguita (oltre che tramite ufficiale giudiziario, o – in caso di convenzione- messo comunale o agente di polizia municipale) anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 (destinatario, persone di famiglia, addette alla casa, all'ufficio o all'azienda) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. In tal caso, la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata e senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 149 c.p.c.<sup>1</sup>. La Cassazione rileva che la mancanza di relata di notifica determina l'inesistenza della notifica stessa con riferimento alle ipotesi di notifica di atti giudiziari, mentre la notifica della cartella esattoriale non è idonea a far sorgere alcun rapporto processuale e quindi non necessita della relata.

La notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione.

Accertata la regolarità di tale notifica, non può non considerarsi che rispetto alla cartella di cui sopra, si è maturata ogni decadenza posto che dalla notifica all'impugnazione odierna sono decorsi ben cinque anni, quindi un lasso di tempo ampiamente superiore a quello di legge.

Con riferimento, invece, a tutte le altre cartelle indicate nell'estratto di ruolo, non risulta alcuna notifica.

Equitalia ha osservato che la cartella viene emessa in un unico originale e poi consegnata al destinatario sicchè non è possibile per la stessa fornire altro documento cartaceo.

Tuttavia, come già più sopra illustrato, l'agente della riscossione che è anche il soggetto che forma l'atto poi da notificare deve, in presenza di una contestazione, dare prova di aver portato a conoscenza del destinatario l'atto di cui è posta in dubbio l'esistenza. Prova che, nella specie, non è stata fornita.

Ne consegue che di alcuna cartella, con la sola eccezione di quella notificata, può dirsi provata l'esistenza.

Né può valere a corroborare le difese di parte convenuta la circostanza che la società era a conoscenza delle cartelle in quanto ha fatto istanza di rateizzazione.



Fermo restando il principio già espresso dalla Corte che dovrebbe, comunque, superare la deduzione difensiva, va, a riguardo evidenziato che, come si ricava dal documento prodotto dalla difesa convenuta l'istanza di rateizzazione presentata il 9 gennaio 2015 (quindi prima dell'accesso in Equitalia di cui parla la società ricorrente) riguarda una cartella di pagamento che non è ricompresa nell'estratto di ruolo(36820140014962955). Quindi non è possibile desumere da tale condotta alcun argomento a favore della supposta conoscibilità degli atti oggi impugnati.

Con riferimento all'avviso di addebito, invece, non vi è legittimazione passiva a contraddire da parte del soggetto convenuto posto che si tratta di atto alla cui formazione e notifica provvede direttamente l'ente impositore. Quindi ogni doglianza doveva essere rivolta all'Inps.

Il ricorso va quindi accolto limitatamente alle cartelle di pagamento diverse da quella 06820090402263880000 e dall'avviso di addebito.

L'accoglimento può fondarsi solo sul vizio di omessa notifica delle cartelle e del relativo ruolo esecutivo.

Infondate risultano le ulteriori censure.

Meglio, con riguardo alla supposta non legittimazione dei funzionari firmatari, si ritiene che la doglianza non né conferente ma ancor prima non esaminabile.

Invero, a parte che gli argomenti addotti dalla difesa ed illustrati nel ricorso riguardano gli atti dell'autorità tributaria, quindi pretese diverse da quelle qui fatte valere.

In ogni caso, non avendo la disponibilità del documenti che si assumono emessi da soggetti privi di potere, non si comprende su quali basi parte ricorrente sia stata in grado di risalire all'identità dei funzionari e quindi a denunciare la loro deficienza.

Ugualmente è adire in ordine al profilo relativo alla non specifica indicazione del dovuto a titolo di interessi e sanzioni.

In assenza del documento, come è possibile denunciare simili vizi e pretendere di ricavarli dall'estratto di ruolo che, come già si è detto, è un documento di sintesi contenente gli elementi essenziali, ma certo non di dettaglio dell'atto principale.

Quanto infine alla decadenza nella quale si sarebbe incorsi per iscrizione delle pretese contributive oltre il termine di un anno di cui all'art. 25 dlgs n. 46/99, si tratta di doglianza che avrebbe dovuto essere proposta davanti all'ente impositore che è il soggetto che provvede all'iscrizione e non al concessionario della riscossione che riceve già il ruolo formato.

In ogni caso va considerato che l'eccezione può dirsi fondata solo limitatamente alla cartella n. 06820110022200039 atteso che l'iscrizione è avvenuta solo nel 2011 per contributi dovuti negli anni 2008-2007, mentre per tutte le altre vi è piena tempestività.



Le ragioni della decisione fanno ritenere equa una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accoglie l'opposizione e, per gli effetti, annulla le cartelle di pagamento n. 06820090425061824, 06820100281398336, 06820100184226878, 06820100533599877 06820110022200039 e i relativi ruoli esecutivi;
  - 2) rigetta per il resto;
  - 3) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
- Così deciso il 25 febbraio 2016

**Il giudice**  
**Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA**

